



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO IGIENE - via Palazzo di Città, 8 - C.A.P. 10059
- tel 0122/ 648326 - fax 0122/648327 -

ORDINANZA N. 25

OGGETTO: Prescrizioni igienico sanitarie a tutela della sanità pubblica ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.L.S.S., R.D. 27.07.1934, n. 1265.

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Dipartimento di Prevenzione – Struttura complessa di Igiene e Sanità Pubblica pervenuta in data 16.03.2012, prot n. 3226 con la quale si richiede l'adozione di un'ordinanza contenente prescrizioni igienico sanitarie a tutela della sanità pubblica;

Dato atto che la sig.ra Amprimo Adriana è titolare in fraz. San Giuliano, 84 di un'impresa agricola di "allevamento di cavalli e altri equini" classificabile nella Parte I, lettera C, dell'Elenco delle Industrie Insalubri di cui al D.M. 5.09.1994;

Visto l'avvio del procedimento inviato in data 05.04.2012, prot n. 4655 e ricevuto dalla sig.ra Amprimo Adriana in data medesima;

Dato atto che ad oggi non sono pervenute memorie e scritti difensivi e ritenuto opportuno provvedere all'adozione di apposita ordinanza contenente prescrizioni igienico sanitarie a tutela della salute pubblica;

Richiamato l'art. 217 delle T.U.L.L.S.S., R.D. 27.07.1934, n. 1265:

"Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà (ora il Sindaco) prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale";

Sentiti il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio comunale di Igiene;

ORDINA

alla signora Adriana Amprimo, nata a Susa il 12.02.1953, residente in Susa, Fraz. San Giuliano, 84, C.F. MPRDRN53B52L013H, in qualità di titolare dell'impresa agricola sita in Fraz. San Giuliano, 84, di attenersi alle prescrizioni igienico sanitarie di seguito indicate:

1. costruire idonea concimaia per le deiezioni equine presentando preventivamente il progetto agli uffici competenti;
2. limitare ad una giornata il tempo massimo di permanenza del letame nei pressi dell'abitato;
3. convogliare idoneamente in un "bottino" di raccolta i liquami provenienti dalle tettoie e dal luogo di lavaggio dei cavalli: tali liquami dovranno essere depurati prima di uno sversamento in balera, previa autorizzazione all'immissione o conferiti analogamente al letame, nella concimaia stagna.

Le prescrizioni n.ri 1 e 3 devono essere ottemperate **entro 60 giorni** dalla notificazione della presente Ordinanza, salvo motivate richieste di proroga.

In caso di inadempimento alla presente ordinanza si provvederà con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 euro a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Susa, li 24.05.2012

IL SINDACO
Gemma Amprino Giorio

X:\DOC\Demografici\Pesando\IGIENE\IGIENE\la fiorita 2012\Ordinanza per industria insalubre 2012.doc